

STATUTO

"AMICI DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI IN NAPOLI - ONLUS"

Art.1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 una associazione non lucrativa di utilità sociale denominata

"AMICI DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI IN NAPOLI - ONLUS"

L'acronimo ONLUS o la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" è utilizzato dall'ente in tutti gli atti, documenti, corrispondenza, segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Napoli alla Via Mezzocannone n.8.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione o ideologia; essa non ha finalità di lucro né sindacali ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività esclusivamente nel settore di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), numero 7) del D.lgs. 460/97 e precisamente:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n.1089 (sue modifiche ed integrazioni), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n.1409.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- tutelare i beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico presenti sul territorio italiano, sia adoperandosi per la loro materiale conservazione e valorizzazione, sia promuovendo una forte presa di coscienza, da parte dei cittadini, ed una attiva partecipazione degli stessi alla tutela dei medesimi ed alla loro valorizzazione per la collettività.

Al fine del perseguimento delle finalità sociali suddette l'Associazione può creare e mantenere collegamenti con altre Onlus ed enti simili, nonché con la Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopracitate, fatta unicamente eccezione per quelle attività strettamente connesse, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c del D.Lgs 460/1997.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito del settore in cui opera l'Associazione, la stessa non sia prevalente rispetto a

quella istituzionale e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti pubblici, fondazioni, soggetti privati, consorzi, cooperative, medie e piccole imprese, industrie e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art.5 - Soci

I Soci dell'Associazione si distinguono in tre categorie:

- . ordinari;
- . sostenitori;
- . onorari.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (soci fondatori) e le persone fisiche, o giuridiche, che saranno ammesse dal Comitato Direttivo, in quanto condividano gli scopi dell'ente e senza che possa essere loro eccettata alcuna limitazione geografica e/o personale (soci ordinari).

I Soci hanno la qualifica di ordinari se corrispondono la quota associativa prevista, di sostenitori se corrispondono una quota superiore di almeno cinque volte a quella massima dei Soci ordinari.

Sono riconosciuti i medesimi diritti e doveri a tutti i soci (ordinari, fondatori o sostenitori) vigendo tra gli stessi una uniformità del rapporto associativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, lett. h), D.lgs. 460/1997.

I nuovi Soci sono nominati dal Comitato direttivo dell'Associazione.

Il socio è tenuto a pagare la quota associativa.

Il versamento della quota associativa, e di qualsiasi altro contributo, non crea ulteriori diritti partecipativi diversi da quelli previsti per legge e statuto e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

La qualità di Socio si perde per dimissioni o per esclusione derivante da giusta causa.

Nel primo caso i Soci sono tenuti a dare preavviso di un anno all'Associazione. Tale preavviso deve essere portato a conoscenza dell'Associazione entro il 30 settembre.

La perdita della qualità di Socio comporta automaticamente la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte.

La facoltà di nominare Soci Onorari è riservata al Comitato Direttivo.

Art. 6 - Rappresentanti

Le persone giuridiche sono rappresentate nell'Associazione dal legale rappresentante dell'ente o da persona dallo stesso nominata.

Art. 7 - Fondi

Per il conseguimento dei fini che si propone l'Associazione provvede a costituire un fondo rappresentato:

- . dalle quote associative;
- . da contributi volontari di Soci e di terzi;
- . da donazioni o lasciti di Soci e di terzi;

Art. 8 - Quote associative e contributi

L'importo delle quote associative è fissato ogni anno dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.

Le quote vanno versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 9 - Diritti

Tutti i Soci hanno uguali diritti e ciascuno può segnalare eventuali iniziative al Comitato direttivo dell'Associazione.

Art. 10 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- . l'Assemblea;
- . il Presidente del Comitato Direttivo;
- . il Vice Presidente del Comitato Direttivo;
- . il Comitato direttivo;
- . il Segretario Generale;
- . il Tesoriere;
- . il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.11 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza da persona eletta a maggioranza dei presenti.

Ciascun Socio ha diritto a un voto; è ammessa la delega ad altri Soci, con un massimo di tre deleghe a persona.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'associazione o, in caso di indisponibilità, in altro luogo purché in Napoli.

L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio dichiarato dai soci almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione; nello stesso avviso può essere indicata l'ora, anche nello stesso giorno, per la seconda convocazione.

Art. 12 - Competenze e quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, ha il compito di:

- . indirizzare e valutare le attività del Comitato direttivo;
- . di approvare annualmente il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- . di eleggere ogni tre anni il Comitato direttivo e il Presidente;
- . di nominare Soci Onorari ad personam e di attribuire cariche

onorarie.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina del Presidente nel caso di vacanza della carica prima della sua scadenza naturale, e nel caso delle dimissioni della maggioranza dei Membri del Comitato direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di un terzo di tutti i Soci dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza di tutti i Soci dell'Associazione.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza degli intervenuti.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria recante modifiche dello statuto deve essere redatto da Notaio.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e sovrintende all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Può delegare, con delibera del Comitato direttivo, atti di gestione a membri del Comitato direttivo.

Art. 14 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Comitato direttivo fra i propri membri eletti, dura in carica tre anni e può essere rieletto

Art. 15 - Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e da un numero minimo di tre fino ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea fra gli Associati; il Comitato dura in carica tre anni.

Il Comitato può cooptare nuovi membri in caso di vacanza; la loro nomina va sottoposta alla ratifica dell'Assemblea ordinaria.

Il Comitato può altresì proporre all'Assemblea la nomina di nuovi membri entro il limite consentito.

La scadenza del mandato dei nuovi membri è la stessa dei membri già in carica.

Il Comitato sovrintende al funzionamento e alla amministrazione dell'Associazione e, a tale scopo, comunica il programma annuale a tutti gli Associati.

Il Comitato nomina al suo interno il Segretario generale e il Tesoriere.

Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Non sono consentite deleghe.

Art. 16 - Segretario generale

Il Segretario generale provvede alla verbalizzazione delle deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo, curando

l'attuazione dei relativi deliberati.

Egli è altresì preposto agli uffici e può compiere atti di amministrazione ordinaria.

Art. 17 - Tesoriere

Il tesoriere provvede alla tenuta dei conti dell'Associazione e ne predispone il bilancio che, su proposta del Comitato direttivo, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di cui trattasi.

Il tesoriere compie, inoltre, ogni atto ordinario di carattere finanziario e partecipa alle riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione.

Art. 18 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea con modalità analoghe a quelle del Comitato direttivo, ed è costituito da un Presidente, due Membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio verifica la legittimità degli atti di gestione e la regolarità dei conti e del bilancio.

Art. 19 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al disposto del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), D.lgs. 460/97, gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), D.lgs. 460/97, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.lgs. 460/97 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; ai sensi del medesimo art. 10, comma 6 sono fatti salvi i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. del 645 del 10/10/1994, e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito con L. 3/8/1995 n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. g) D.lgs. 460/1997, l'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto consuntivo annuale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. h), D.lgs. 460/97:

- è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione;

- sono riconosciuti i medesimi diritti e doveri a tutti i soci (ordinari o fondatori) vigendo tra gli stessi una uniformità e l'effettività del rapporto associativo;

- a tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto alla Unione Accademica Nazionale - Onlus con sede in Roma, trattandosi di associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione è obbligata a rispettare il principio di libera eleggibilità degli organi amministrativi ed il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, stabilire criteri per la loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità per le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, per i bilanci o rendiconti.

La partecipazione all'associazione è intrasmissibile.